

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

DIRITTO COMMERCIALE

02

ENTI NON COMMERCIALI

FISCALE

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di capitale - Dividendi

AGEVOLAZIONI

04

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Finanziamenti agevolati

05

AGEVOLAZIONI FISCALI - Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas

TUTELA E SICUREZZA

06

SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL

08

Leggi In evidenza

09

Scadenze

Notizie

Diritto commerciale

ENTI NON COMMERCIALI

Enti del Terzo settore - Iscrizione al RUNTS - Iscrizione per silenzio assenso di enti dotati di personalità giuridica (nota Min. Lavoro 2.12.2022 n. 18655)

Con la nota 2.12.2022 n. [18655](#), il Ministero del Lavoro ha fornito precisazioni in merito agli obblighi di aggiornamento del RUNTS in capo agli enti dotati di personalità giuridica che, dopo la trasmigrazione dai pervigenti registri di settore, sono stati iscritti nel nuovo registro per decorrenza dei termini procedurali.

Integrazione dei dati mancanti nel RUNTS

Il codice del Terzo settore ha previsto per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) un passaggio automatico dei dati dai relativi registri di settore al RUNTS ([art. 54](#) del DLgs. 117/2017). Tali enti non hanno quindi dovuto presentare un'apposita domanda di iscrizione ed il procedimento di verifica a carico degli uffici del RUNTS si è svolto secondo gli artt. da [31](#) a [33](#) del DM 15.9.2020 n. 106.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con la circ. 21.4.2022 n. [9](#), aveva precisato che, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, tali enti avrebbero dovuto provvedere all'integrazione delle informazioni mancanti e al deposito del bilancio relativo al 2021. Era stato inoltre precisato che, per le ODV e le APS dotate di personalità giuridica di cui al DPR [361/2000](#) o che intendevano richiederla mediante l'iscrizione al RUNTS, sarebbe stato necessario acquisire lo statuto modificato e l'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo (pari a 15.000,00 euro). Nelle more delle verifiche antecedenti l'iscrizione al RUNTS, tale documentazione poteva essere trasmessa su richiesta dell'ufficio del RUNTS, oppure su iniziativa del notaio in linea con l'[art. 22](#) del DLgs. 117/2017, a mezzo PEC.

Cancellazione dal RUNTS

Nella pratica una parte degli enti interessati, anziché attivarsi spontaneamente, è rimasta in attesa delle richieste di integrazione degli uffici del RUNTS. In assenza di attivazione degli uffici, l'inerzia dell'ente ha contribuito a determinare l'iscrizione nel Registro per silenzio assenso, a seguito della decorrenza dei termini procedurali.

La situazione - viene rilevato nella nota in commento - determina uno stato di incertezza in quanto, da un lato, tali enti potrebbero risultare ancora iscritti nei Registri regionali o prefettizi delle persone giuridiche, di cui al DPR [361/2000](#), e, dall'altro, il possesso della personalità giuridica potrebbe non risultare dai dati nel RUNTS con potenziale pregiudizio all'affidamento dei terzi. Per ovviare a tale stato di cose, il Ministero chiarisce che gli uffici del RUNTS:

- dovranno prendere contatti con gli uffici gestori dei Registri delle persone giuridiche (RPG), fornendo loro gli elenchi degli enti iscritti nel RUNTS per decorrenza dei termini, per consentire loro di prendere atto della sospensione dell'iscrizione dai registri dai medesimi tenuti, ai sensi dell'[art. 22](#) co. 1-bis del DLgs. 117/2017;
- potranno chiedere agli enti (anche prima dei 90 giorni dall'iscrizione indicati dalla circ. [9/2022](#)) di aggiornare le informazioni, depositare i documenti e presentare, tramite il notaio cui compete la verifica, la documentazione da cui risulta il possesso del patrimonio minimo entro un termine congruo assegnato dall'ufficio medesimo, ai sensi dell'[art. 48](#) co. 4 del DLgs. 117/2017.

L'inadempimento determina per l'ente la cancellazione dal RUNTS, della quale sarà informato l'ufficio gestore del Registro delle persone giuridiche di riferimento per la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa.

Rinuncia della personalità giuridica

Potrebbe verificarsi che, rispetto all'associazione diffidata all'integrazione dei dati nel RUNTS, sia accertata l'insussistenza del patrimonio minimo. In forza dell'[art. 22](#) co. 5 del DLgs. 117/2017, l'associazione potrebbe deliberare di mantenere la qualifica di ETS, proseguendo l'attività in forma di associazione non riconosciuta, depositando copia del verbale della delibera assembleare nel RUNTS.

In presenza di una rinuncia alla personalità giuridica formalmente comunicata, gli uffici del RUNTS non dovranno mantenere attiva la posizione presso il Registro delle persone giuridiche in quanto ciò condurrebbe

a un'incertezza circa l'effettiva situazione dell'ente a pregiudizio dei terzi. Anche in tale ordine di casi, quindi, gli uffici del RUNTS sono tenuti a dare comunicazione dell'avvenuta rinuncia all'ufficio (regionale o prefettizio) gestore del Registro delle persone giuridiche.

art. 48 co. 4 DLgs. 3.7.2017 n. 117

art. 54 co. 2 DLgs. 3.7.2017 n. 117

Nota Min. Lavoro e politiche sociali 2.12.2022 n. 18655

Il Quotidiano del Commercialista del 3.12.2022 - "Enti trasmigrati che non comunicano i dati mancanti cancellati dal RUNTS" - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 3.12.2022, p. 30 - "Silenzio assenso per gli enti riconosciuti trasmigrati nel nuovo Registro" - Pettinacci - Sepio

Il Quotidiano del Commercialista del 10.10.2022 - "Comunicazioni tra ODV e APS e uffici del RUNTS durante le verifiche per l'iscrizione" - Rivetti

Il Quotidiano del Commercialista del 3.11.2022 - "APS e ODV dentro o fuori il RUNTS entro il 7 novembre" - De Angelis

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di capitale - Dividendi - Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate - Disciplina transitoria - Termine del 31.12.2022 (principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 3)

Il principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 3 è intervenuto sull'applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ex [art. 1](#) co. 1006 della L. 205/2017.

Tassazione dei dividendi e regime transitorio fino al 31.12.2022

Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate ex [art. 67](#) co. 1 lett. c-bis) del TUIR applicavano la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero importo percepito ex [art. 27](#) del DPR 600/73.

A seguito della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. [205/2017](#), anche gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% dall'1.1.2018.

È però prevista un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito ex DM 26.5.2017.

In sostanza, applicando il regime transitorio, i dividendi su partecipazioni qualificate ex [art. 67](#) co. 1 lett. c) del TUIR sono tassati a fini IRPEF in capo alle persone fisiche non imprenditori:

- nel limite del 40%, per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- nel limite del 49,72%, per utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- nel limite del 58,14%, per utili formati fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Applicazione del regime transitorio in base alla delibera di distribuzione

In merito, il principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 3 ha chiarito che tale regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, "a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva".

Può, quindi, considerarsi superata la controversa risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 454 che, in modo incoerente con il tenore letterale della norma, aveva ritenuto applicabile la ritenuta o l'imposta sostitutiva del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dall'1.1.2023.

Il documento di prassi in commento ricorda, poi, che per i soci delle società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea ne delibera la distribuzione. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell'approvazione della stessa.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria può contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti.

art. 1 co. 1006 L. 27.12.2017 n. 205

art. 47 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Principio di diritto Agenzia Entrate 6.12.2022 n. 3

Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2022 - "Per applicare il regime transitorio sui dividendi rileva la data della delibera" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 7.12.2022, p. 43 - "Dividendi con fisco di favore, ora basta la delibera nel 2022" - Germani Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Dividendi" - Sanna S.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Finanziamenti agevolati - Finanziamento e contributi per l'acquisto di impianti, macchinari e investimenti "tecnologici" (c.d. "Nuova Sabatini") – Domande di accesso - Istruzioni operative (circ. Min. Imprese e Made in Italy 6.12.2022 n. 410823)

La circ. Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6.12.2022 n. [410823](#) ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI (c.d. "Nuova Sabatini"), la cui nuova disciplina è stata definita dal DM [22.4.2022](#), al fine di adeguare la disciplina operativa della misura di cui all'[art. 2](#) del DL 69/2013 alle intervenute modifiche della normativa di riferimento.

Agevolazioni concedibili

L'agevolazione è concessa alle PMI nella forma di un contributo a fondo perduto in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso di interessi pari al:

- 2,75%, per gli investimenti in beni strumentali;
- 3,575%, per gli investimenti 4.0 e green.

Presentazione delle domande

Le domande di agevolazione devono essere:

- presentate dall'impresa in formato elettronico;
- sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, mediante firma digitale;
- inviate esclusivamente tramite PEC agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'[art. 2](#) co. 7 del DL 69/2013.

Le domande sono inviate attraverso la procedura disponibile nella sezione "Compilazione domanda di agevolazione" della piattaforma informatica dedicata alla misura.

Ambito temporale

Le domande di accesso alle agevolazioni sono trasmesse con le modalità descritte dalla circ. [410823/2022](#) a decorrere dall'1.1.2023.

Per le domande presentate anteriormente a tale data, si applicano le disposizioni di cui al DM [25.1.2016](#) e alle relative circolari applicative.

Chiusura dello sportello

Le PMI hanno diritto all'agevolazione esclusivamente nel limite delle risorse disponibili. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica, mediante un avviso pubblicato sul proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Le richieste di prenotazione del contributo pervenute successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.

Dichiarazioni antimafia

La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000,00 euro, è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia necessaria per l'accesso a contributi e finanziamenti pubblici.

DM 22.4.2022 Ministero dello Sviluppo economico
Circolare Ministero delle Imprese e del made in Italy 6.12.2022 n. 410823

Il Quotidiano del Commercialista del 8.12.2022 - "Da gennaio cambia la procedura d'accesso alla Nuova Sabatini" - Redazione

Guide Eutekne - Impresa e società - "Legge Sabatini" - Alberti P.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - Cessione dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dal 6.12.2022 al 21.6.2023 (provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 450517)

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 6.12.2022 n. [450517](#), ha esteso le modalità di attuazione, previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. [253445](#), delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici anche a quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.

Ambito applicativo

Le nuove indicazioni del provvedimento in esame riguardano, in particolare, i crediti d'imposta a favore delle:

- imprese energivore, pari al 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022 ([art. 1](#) co. 1 del DL 144/2022);
- imprese gasivore, pari al 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022 ([art. 1](#) co. 2 del DL 144/2022);
- imprese non energivore, pari al 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022 ([art. 1](#) co. 3 del DL 144/2022);
- imprese diverse da quelle gasivore, pari al 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022 ([art. 1](#) co. 4 del DL 144/2022).

Il provvedimento si applica altresì ai crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 ([art. 6](#) del DL 115/2022), inizialmente disciplinati con provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. [376961](#) (che prevedeva quale termine di presentazione della comunicazione di cessione il 22.3.2023).

Le disposizioni del nuovo provvedimento riguardano anche il credito d'imposta pari al 20% a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agro-meccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022 ([art. 2](#) del DL 144/2022)

Tutti i suddetti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (entro il 30.6.2023 quelli relativi a energia e gas per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022, entro il 31.3.2023 quelli relativi al carburante);
- in alternativa, possono essere ceduti (per intero) dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ai sensi dell'[art. 18](#) del DL 21/2022 e degli [artt. 6](#) e [7](#) del DL 115/2022.

Termini e modalità di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 6.12.2022 al:

- 21.6.2023, per i crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- 22.3.2023, per il credito d'imposta carburante.

Quanto alle modalità, alla luce dell'applicabilità di quanto previsto dal precedente provv. Agenzia delle Entrate, la cessione deve essere comunicata:

- dal soggetto tenuto a rilasciare il visto di conformità;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso.

Utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti:

- entro il 30.6.2023 per i crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 o entro il 31.3.2023 per gli altri crediti;

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con una specifica risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo, con le relative istruzioni per la compilazione del modello F24.

Con riferimento a ciascun credito, i cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (c.d. "Piattaforma cessione crediti").

Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati

In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui sopra, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. [253445](#).

Pertanto, le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

Nel caso in cui i soggetti qualificati non intendano accettare la cessione del credito, sono tenuti a comunicarne il rifiuto tramite la suddetta Piattaforma, in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest'ultimo, se nei termini, di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

Provvedimento Agenzia Entrate 6.12.2022 n. 450517

Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2022 - "Cessione tax credit energia di ottobre e novembre da comunicare entro il 21 giugno 2023" - Alberti

Scheda n. 1357.05 in Agg. 12/2022 - "Crediti d'imposta per l'acquisto di gas naturale 2022" - Alberti Scheda n.

1357.04 in Agg. 11/2022 - "Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica 2022" - Alberti Guide Eutekne -

Imposte Dirette - "Bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas" - Alberti P.

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

INAIL - Funzione previdenziale svolta dalla gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPGI - Trasferimento all'INPS - Gestione assicurativa transitoria da parte dell'INAIL (circ. INAIL 5.12.2022 n. 44)

Con la circ. 5.12.2022 n. [44](#), l'INAIL è intervenuto con riferimento alla disposizione di cui all'[art. 1](#) co. 109 della L. 234/2021, laddove, nell'ambito del trasferimento delle funzioni previdenziali dall'INPGI all'INPS, si attribuisce al medesimo INAIL il compito di gestire l'assicurazione infortuni dei giornalisti.

La norma in questione stabilisce che per il periodo transitorio dall'1.7.2022 al 31.12.2023 troverà applicazione la normativa assicurativa dell'INPGI in vigore al 30.6.2022, mentre a decorrere dall'1.1.2024 verrà estesa anche ai giornalisti la disciplina assicurativa prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).

Con l'occasione, l'Istituto assicuratore fornisce la modulistica dedicata alle denunce di infortunio nonché le istruzioni per consentire il versamento dei contributi per il periodo transitorio.

Quadro normativo

L'[art. 1](#) co. 103 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha disposto, con decorrenza 1.7.2022, il trasferimento all'INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI), limitatamente alla Gestione sostitutiva.

In tale ambito, [art. 1](#) co. 109 della L. 234/2021 ha previsto un periodo transitorio dall'1.7.2022 al 31.12.2023 durante il quale l'assicurazione infortuni è attribuita all'INAIL, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare dell'INPGI in vigore al 30.6.2022. La medesima disposizione prevede poi che, a decorrere dall'1.1.2024, troverà applicazione anche per i giornalisti la disciplina assicurativa prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Presentazione delle denunce di infortunio

Con la circolare in parola, l'INAIL comunica che le denunce di infortunio dovranno essere presentate al

medesimo Istituto assicuratore attraverso un'apposita modulistica, analoga a quella già in uso all'INPGI e resa disponibile in allegato alla circolare in commento.

Nel dettaglio, gli interessati dovranno utilizzare:

- il "Modulo Denuncia di infortunio giornalista - Eventi da 1/7/2022 a 31/12/2023" in caso di normale infortunio;
- il "Modulo Denuncia di infortunio mortale giornalista - Eventi da 1/7/2022 a 31/12/2023" se l'infortunio è mortale.

I moduli sono comunque reperibili nel sito istituzionale www.inail.it nella sezione "Moduli e modelli - Prestazioni - Prestazioni economiche - Infortuni giornalisti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023".

Le denunce devono essere presentate entro e non oltre 2 anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio, allegando un certificato medico che attesti l'esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente nonché ogni idonea documentazione medica relativa all'evento stesso.

Il mancato invio della denuncia d'infortunio entro il termine dei 2 anni determina la prescrizione dei diritti derivanti dall'assicurazione, secondo quanto stabilito dall'[art. 2952](#) c.c.

Adempimenti contributivi

L'[art. 1](#) co. 109 della L. 234/2021 attribuisce all'INAIL la competenza a riscuotere i contributi dovuti dai datori di lavoro per l'assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, per il predetto periodo transitorio.

Sul punto, l'INAIL precisa che il pagamento dei contributi per il periodo transitorio deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24, compilando la sezione "Altri enti previdenziali ed assicurativi - INAIL". Pertanto, non deve più essere utilizzato il modello F24 accise.

I datori di lavoro possono versare la contribuzione mediante compensazione con i crediti vantati verso l'Erario e/o altri enti previdenziali che prevedano tale possibilità.

Inoltre, il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 dovrà essere effettuato entro il 16.12.2022, unitamente alla presentazione delle relative denunce mensili. In ogni caso, si precisa nella circolare in commento, si considerano nei termini i pagamenti e le denunce effettuate entro e non oltre il 31.12.2022.

Ancora, l'INAIL ricorda che il pagamento dei contributi obbligatori per i mesi da dicembre 2022 a dicembre 2023 e la presentazione della denuncia contributiva mensile sono fissati al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga.

La denuncia mensile con l'elenco dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica deve essere trasmessa utilizzando l'apposito servizio *on line* denominato "Contributi giornalisti periodo transitorio - Denuncia mensile giornalisti" disponibile dal 6 dicembre 2022 sul portale www.inail.it a cui si accede utilizzando le proprie credenziali SPID o CNS.

In ogni caso, le istruzioni per poter effettuare i predetti adempimenti sono riportate in allegato alla circolare in commento.

Infine, l'INAIL rende noto che, al fine di mantenere separati l'accertamento e la riscossione dei contributi relativi al periodo transitorio, si è reso necessario creare appositi codici ditta abbinati al codice fiscale del datore di lavoro, tenuto a presentare le denunce mensili e a pagare i contributi.

Per poter effettuare l'invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi, sulla base dei dati comunicati dall'INPGI al 30.6.2022, l'INAIL ha pertanto assegnato, a ciascun datore di lavoro, un codice ditta, un contro codice e un codice PIN, attualmente in corso di comunicazione a mezzo PEC.

art. 1 co. 103 L. 30.12.2021 n. 234

art. 1 co. 109 L. 30.12.2021 n. 234

Circolare INAIL 5.12.2022 n. 44

Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2022 - "Modulistica ad hoc per gli infortuni dei giornalisti" - Mamone Il

Sole - 24 Ore del 7.12.2022, p. 45 - "Assicurazione Inail dei giornalisti, arretrati entro il 16 dicembre" - Pizzin Guide

Eutekne - Previdenza - "Assicurazione INAIL" - Vazio F.

Guide Eutekne - Previdenza - "Giornalisti - INPGI" - Quintavalle R.

Leggi in evidenza

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 10.10.2022

FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - REGIMI SPECIALI - Regime dei produttori agricoli - Cessioni di alcuni prodotti legnosi - Innalzamento delle percentuali di compensazione - Proroga al 2022

In attuazione dell'art. 1 co. 662 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), con il presente DM vengono prorogate le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di alcuni prodotti legnosi da parte dei soggetti che operano nel regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72.

La misura ha lo scopo di sostenere i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72, aumentando l'entità della detrazione IVA forfetaria prevista per alcuni tipi di cessioni dagli stessi effettuate.

Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti legnosi

Il decreto in esame conferma, anche per l'anno 2022, l'applicazione delle percentuali di compensazione IVA nella misura del 6,4% per il legno e la legna da ardere, già stabilite:

- per l'anno 2020, dal DM 5.2.2021 (pubblicato sulla G.U. 23.2.2021 n. 45);
- per l'anno 2021, dal DM 19.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 29.12.2021 n. 308).

Nello specifico, la suddetta percentuale del 6,4% si applica ai prodotti di cui ai n. 43) e 45) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire, rispettivamente:

- alla legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché ai cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
- al legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).

Ai prodotti di cui al n. 44) della citata Tabella A, ossia alle cessioni di legno rozzo, anche scortecciato, o semplicemente sgrossato, in quanto non menzionati dal presente DM e dai citati DM 5.2.2021 e 19.12.2021, resta applicabile la percentuale di compensazione nella misura del 2% fissata dall'art. 1 lett. d) del DM 12.5.92.

Decorrenza

Le disposizioni del presente DM hanno effetto dall'1.1.2022 al 31.12.2022.

A tal fine, occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19).

Rettifiche

Poiché il presente DM ha lasciato invariate le misure delle percentuali, confermando quelle valide per il 2020 e il 2021, la generalità dei produttori agricoli dovrebbe aver applicato, nel 2022, le percentuali di compensazione poi confermate. In tal caso, stante l'efficacia retroattiva delle disposizioni, tali produttori non potranno essere soggetti a sanzioni.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui gli operatori abbiano applicato, erroneamente, percentuali di compensazione inferiori rispetto a quelle successivamente definite, dovranno effettuare le necessarie rettifiche.

Scadenze della settimana

10 dicembre 2022, Sabato *

Contributi INPS e INPGI

Imprese - Termine finale per l'invio telematico al Ministero del lavoro dell'istanza di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati entro il 30 novembre o in corso nel secondo semestre anno precedente

12 dicembre 2022, Lunedì

Accise

Esercenti depositi commerciali di prodotti energetici o impianti di distribuzione stradale di carburanti - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle giacenze dei serbatoi alla fine della giornata del 30.11.2022

13 dicembre 2022, Martedì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

15 dicembre 2022, Giovedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Imposte dirette

Imprese operanti nel settore della ristorazione - Termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate, tramite PEC, delle dichiarazioni sostitutive antimafia, qualora l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000,00 euro

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati delle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al mese precedente, senza fattura elettronica o bolletta doganale

Prelievo straordinario del 25% per il settore energetico

Soggetti che operano nel settore energetico - Termine per effettuare il versamento tardivo del saldo, beneficiando della sanzione ordinaria e della riduzione da ravvedimento operoso

16 dicembre 2022, Venerdì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre aprile-giugno dell'anno in corso

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

IMPI

Soggetti passivi - Termine per il versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e sui terminali di rigassificazione, siti entro i limiti del mare territoriale

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'acconto del 100% dell'imposta versata nei primi 11 mesi dell'anno, in regime di "risparmio amministrato"

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a novembre

IMU

Enti non commerciali - Versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente

Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali - Termine per il versamento del saldo dell'IMU dovuta per l'anno in corso

IRPEF

Datori di lavoro sostituiti d'imposta - Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR che maturano nell'anno solare in corso

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di ottobre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle

vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e cedolare secca sulle locazioni

Sostituti d'imposta - Versamento della seconda o unica rata di acconto trattenuta a novembre nei confronti dei soggetti che hanno presentato il modello 730/2022

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di ottobre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre luglio-settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre luglio-settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Ritenute e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, IVA

Soggetti che svolgono attività allevamento avicunicolo o suinicolo - Effettuazione quarta rata versamenti sospesi dall'1.1.2022 al 30.6.2022, con interessi dall'1.8.2022

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

Altre scadenze

19 dicembre 2022, Lunedì

Tributi

Professionisti iscritti in appositi Registri o Albi - Presentazione telematica al Ministero dell'Interno, entro le 12.00, delle domande per l'inserimento nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali o per mantenere tale iscrizione

20 dicembre 2022, Martedì

Canone RAI

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate, tramite posta, dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il 2023

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione insufficienti versamenti dei modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza con lo 0,4% era il 21.9.2022, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IRPEF e IRES

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate da giugno a novembre sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, se l'ammontare cumulativo è inferiore a 500,00 euro

21 dicembre 2022, Mercoledì

Imposte dirette

Imprese - Invio telematico all'Agenzia Entrate della comunicazione di cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas primo e/o secondo trimestre 2022 e di carburanti per l'attività agricola e della pesca

22 dicembre 2022, Giovedì

Associazioni di categoria e consorzi di tutela - Presentazione a Unioncamere, tramite PEC, delle domande di agevolazioni per la realizzazione di progetti di promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, IVA, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL

Enti sportivi - Effettuazione, senza sanzioni e interessi, dei versamenti sospesi da gennaio a novembre 2022e degli adempimenti INPS

** **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*